



Comune di Lavena Ponte Tresa
Provincia di Varese

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI
SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI,
DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E DI NETTEZZA
URBANA.**

**COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA - REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI
SERVIZI DI RACCOLTA R.S.U., RACCOLTA DIFFERENZIATA E NETTEZZA URBANA**

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Art. 1.....	5
(Oggetto del regolamento).....	5
Art. 2.....	5
(Principi generali).....	5
Art. 3.....	5
(Riferimenti normativi).....	5
Art. 4.....	6
(Definizioni varie).....	6
Art. 5.....	9
(Classificazione dei rifiuti).....	9
Art. 6.....	10
(Attività di competenza del Comune).....	10
Art. 7.....	11
(Attività di competenza dei soggetti produttori di rifiuti speciali).....	11
Art. 8.....	11
(Casi di esclusione).....	11
Art. 9.....	12
(Accesso alle informazioni).....	12
Art. 10.....	12
(Ordinanze del Sindaco contingibili ed urgenti).....	12
Art. 11.....	12
(Comunicazioni al catasto rifiuti e alla Provincia).....	12
TITOLO II: NORME RELATIVE ALLA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU URBANI	13
Art. 12.....	13
(Area di espletamento del servizio pubblico).....	13
Art. 13.....	13
(Periodicità della raccolta).....	13
Art. 14.....	13
(Raccolta dei rifiuti urbani).....	13
Art. 15.....	14
(Modalità per il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti).....	14
Art. 16.....	14
(Rifiuti non conferibili al servizio pubblico).....	14
Art. 17.....	15
(Trasporto).....	15
Art. 18.....	15
(Smaltimento).....	15
Art. 19.....	15
(Pesata dei rifiuti).....	15
TITOLO III: NORME RELATIVE AI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	15
Art. 20.....	15
(Campo di applicazione).....	15
Art. 21.....	15
(Frazioni oggetto della raccolta differenziata).....	15
Art. 22.....	16
(Gestione del servizio).....	16
Art. 23.....	16
(Oggetto del presente titolo).....	16
Art. 24.....	16
(Finalità del servizio di raccolta differenziata).....	16
Art. 25.....	17
(Caratteristiche generali dei contenitori adibiti alla raccolta delle diverse frazioni e localizzazione degli stessi).....	17
Art. 26.....	17
(Modalità di conferimento).....	17
Art. 27.....	17
(Modalità di conferimento presso il Centro di Raccolta attrezzata per la raccolta differenziata).....	17

Art. 28.....	19
(Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani pericolosi, numero e localizzazione dei contenitori previsti per detta frazione, frequenza della raccolta).....	19
Art. 29.....	19
(Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti organici compostabili, numero, localizzazione e volumetria dei contenitori previsti, frequenza della raccolta).....	19
Art. 30.....	20
(Modalità di conferimento e raccolta di rifiuti ingombranti, vetro, carta, plastica, metallo, frigoriferi, componenti elettronici e polistirolo, tipo e numero, volumetria dei contenitori previsti e frequenza della raccolta).....	20
Art. 31.....	21
(Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti liquidi costituiti da oli e grassi vegetali ed animali, residui della cottura degli alimenti presso utenze private e luoghi di ristorazione collettiva).....	21
Art. 32.....	21
(Modalità di pulizia ed igienizzazione dei contenitori).....	21
Art. 33.....	21
(Convenzionamenti).....	21
Art. 34.....	21
(Informazione e sensibilizzazione della cittadinanza).....	21
TITOLO IV: NORME ATTE A GARANTIRE UN DISTINTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, DEI RIFIUTI PERICOLOSI, DEI RIFIUTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE.....	21
Art. 35.....	21
(Obblighi dei produttori e dei detentori).....	21
Art. 36.....	21
(Divieto di miscelazione).....	21
Art. 37.....	22
(Detenzione di rifiuti speciali e pericolosi nei luoghi di produzione).....	22
Art. 38.....	22
(Smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi).....	22
Art. 39.....	22
(Rifiuti da esumazione ed estumulazione).....	22
TITOLO V: NORME RELATIVE ALLO SPAZZAMENTO STRADALE.....	22
E AI SERVIZI ACCESSORI D'IGIENE URBANA.....	22
Art. 40.....	22
(Modalità di espletamento del servizio).....	22
Art. 41.....	22
(Spazzamento strade).....	22
Art. 42.....	23
(Contenitori e cestini porta rifiuti).....	23
Art. 43.....	23
(Servizi accessori).....	23
TITOLO VI: DIVIETI E CAUTELE.....	23
Art. 44.....	23
(Vegetazione sporgente sulle aree pubbliche o private aperte al pubblico).....	23
Art. 45.....	23
(Pulizia di aree a seguito di manifestazioni pubbliche).....	23
Art. 46.....	23
(Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati).....	23
Art. 47.....	24
(Pulizia dei mercati).....	24
Art. 48.....	24
(Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti etc.).....	24
Art. 49.....	24
(Carico e scarico di merci viaggianti).....	24
Art. 50.....	24
(Disposizioni per i proprietari di animali domestici).....	24
Art. 51.....	25
(Disposizioni in materia di interventi edilizi).....	25
Art. 52.....	25
(Ordinanza del Sindaco di rimozione dei rifiuti abbandonati).....	25
TITOLO VII: NORME FINALI.....	25

Art. 53.....	25
(Norme di comportamento).....	25
Art. 54.....	26
(Vigilanza).....	26
Art. 55.....	26
(Sanzioni).....	26
Art. 56.....	27
(Uso improprio del Tesserino di riconoscimento).....	27
Art. 57.....	27
(Entrata in vigore)	

ALLEGATO A: Allegato L-QUINQUIES alla Parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152

ALLEGATO B: Allegato L-QUATER alla Parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto del regolamento)

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani , prodotti nel territorio del Comune di Lavena Ponte Tresa. La gestione dei rifiuti urbani è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente.

La gestione è effettuata nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Il regolamento stabilisce in particolare:

- le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione.

Art. 2

(Principi generali)

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza dei seguenti principi generali:

1. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora e la fauna;
- senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

2. Devono essere promosse tutte le iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:

- lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali.

3. Deve essere favorita la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- il reimpiego ed il riciclaggio;
- le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
- l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- l'utilizzo principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima, devono essere preferiti alle altre forme di recupero. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere compiuto in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.

I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

Art. 3

(Riferimenti normativi)

Nel presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 198 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale, di seguito denominato semplicemente Decreto, si fa riferimento alle seguenti norme:

- Deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del DPR 915/82.

- Decreto Ministero della transizione ecologica 29 maggio 1991: Indirizzi generali per la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi.
- Decreto Ministeriale del 05/02/1998: Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Decreto Ministeriale n. 406 del 28/04/1998: Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.
- Decreto 26 giugno 2000, n. 219: Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'articolo 227 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152- Norme in materia ambientale.
- D.M. 8 aprile 2008: Disciplina relativa alla realizzazione e gestione dei Centri di Raccolta Comunale.
- Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

Art. 4

(Definizioni varie)

Nel presente regolamento valgono, ai sensi dell'articolo 183 del D.lgs.152/2006, le seguenti definizioni:

- a) **"rifiuto"**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) **"rifiuto pericoloso"**: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del Decreto;
- c) **"rifiuto non pericoloso"**: rifiuto non contemplato dalla lettera b);
- d) **"rifiuti urbani"**: 1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del Decreto prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Decreto; 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5. La definizione di rifiuti urbani qui esposta rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;
- e) **"rifiuti da costruzione e demolizione"** i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;
- f) **"oli usati"**: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
- g) **"rifiuti organici"**: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- h) **"rifiuti alimentari"**: tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- i) **"autocompostaggio"**: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

- j) **"produttore di rifiuti"**: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- k) **"produttore del prodotto"**: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
- l) **"regime di responsabilità estesa del produttore"**: le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto;
- m) **"detentore"**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- n) **"commerciante"**: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- o) **"intermediario"**: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
- p) **"prevenzione"**: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- q) **"gestione dei rifiuti"**: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- r) **"raccolta"**: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- s) **"raccolta differenziata"**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- t) **"preparazione per il riutilizzo"**: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- u) **"riutilizzo"**: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- v) **"trattamento"**: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- w) **"recupero"**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del Decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
- x) **"recupero di materia"**: qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;
- y) **"riciclaggio"**: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- z) **"riempimento"**: qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non

sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini;

- aa) "**rigenerazione degli oli usati**": qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;
- bb) "**smaltimento**": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del Decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- cc) "**stoccaggio**": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del Decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- dd) "**deposito temporaneo prima della raccolta**": il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis del Decreto;
- ee) "**combustibile solido secondario (CSS)**": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate dalle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter del Decreto, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;
- ff) "**rifiuto biostabilizzato**": rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- gg) "**compost**": prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione;
- hh) "**digestato da rifiuti**": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- ii) "**emissioni**": le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b) del Decreto;
- jj) "**scarichi idrici**": le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff) del Decreto;
- kk) "**inquinamento atmosferico**": ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a) del Decreto;
- ll) "**gestione integrata dei rifiuti**": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- mm) "**centro di raccolta**": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- nn) "**migliori tecniche disponibili**": le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del Decreto;
- oo) "**spazzamento delle strade**": modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- pp) "**circuito organizzato di raccolta**": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del Decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili

della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

- qq) **"sottoprodotto"**: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1 del Decreto, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2 del Decreto;
- rr) **"compostaggio di comunità"**: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- ss) **"compostaggio"**: trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del Decreto relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione.

Art. 5

(Classificazione dei rifiuti)

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

1. classificazione dei rifiuti solidi urbani

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del Decreto prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Decreto;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e).

2. classificazione dei rifiuti speciali

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del Decreto;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 184 del Decreto;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 184 del Decreto;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 184 del Decreto;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 184 del Decreto;

- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del Decreto;
- i) i veicoli fuori uso.

Art. 6

(Attività di competenza del Comune)

Competono obbligatoriamente al Comune le attività di gestione dei seguenti rifiuti:

- 1) tutti i rifiuti urbani di cui all'art. 5 punto 1 del presente Regolamento e cioè:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del Decreto prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Decreto;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e).
- 2) eventuali residui derivanti dall'attività di trattamento dei rifiuti e dalla depurazione delle acque di scarico della civica fognatura.

Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in una delle forme previste dall'art. 113 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. Potrà essere effettuata in cooperazione con gli altri enti locali ricadenti nello stesso ambito territoriale nelle forme e nei modi, individuati dalla Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 5 del Decreto.

Il Comune può istituire, nelle forme previste dal D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali.

Il Comune è tenuto a fornire alla Regione ed alla Provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.

Ai sensi dell'articolo 198, comma 2-bis del Decreto, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani. Secondo quanto prescritto dall'articolo 238, comma 10 del Decreto, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2 del Decreto, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e, quindi, sono tenute alla corresponsione della quota fissa del prelievo rifiuti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. Tale scelta deve essere comunicata al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso

di tariffa corrispettiva, entro i termini fissati dalla normativa vigente in materia e/o dal Regolamento Comunale TARI.

Art. 7

(Attività di competenza dei soggetti produttori di rifiuti speciali)

I produttori e i detentori di rifiuti speciali e di rifiuti pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed a provvedere ad un loro adeguato recupero o smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel Decreto e delle relative norme tecniche applicative, nonché delle disposizioni regionali e dei provvedimenti autorizzativi.

Art. 8

(Casi di esclusione)

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento, ai sensi dell'Art. 185 del Decreto:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. del Decreto relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), dell'Art. 185 del Decreto, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Sempre ai sensi dell'Art. 185 del Decreto, sono esclusi dall'ambito di applicazione del Regolamento, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
- e) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.

Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter del Decreto.

Art. 9

(Accesso alle informazioni)

Chiunque ne faccia richiesta, anche senza necessità di dimostrare il proprio interesse, ha libertà di accesso a qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva o sonora contenuta nella banca dati riguardante lo stato del suolo e le attività o le misure destinate a tutelarlo, ivi comprese le misure amministrative ed i programmi di gestione dei rifiuti solidi urbani.

La libertà di accesso alle informazioni di cui al precedente comma è assicurata dal Comune con le modalità e nei limiti previsti attraverso i Regolamenti comunali sull'accesso e sulla privacy.

Art. 10

(Ordinanze del Sindaco contingibili ed urgenti)

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, ai sensi dell'art. 191 del Decreto n. 152/2006, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della transizione ecologica, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro della transizione ecologica può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.

Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro della transizione ecologica alla Commissione dell'Unione europea.

Le ordinanze di cui al presente titolo sono pubblicate sull'albo pretorio on line per tutta la durata della loro efficacia e in altri luoghi pubblici. Inoltre sono pubblicizzate nelle altre forme, individuate nella stessa ordinanza, idonee a garantire l'informazione agli utenti sul loro contenuto. Sono notificate ad eventuali soggetti direttamente interessati a mezzo dei messi comunali.

Art. 11

(Comunicazioni al catasto rifiuti e alla Provincia)

Il Comune comunica annualmente al catasto rifiuti, tramite l'apposito modello previsto dalla Legge n. 70 del 25.01.1994 (M.U.D.), le seguenti informazioni relative all'anno precedente:

- a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
- b) la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;

- c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
- d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 del Decreto ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;
- e) i dati relativi alla raccolta differenziata;
- f) le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.

Il Comune comunica inoltre, alla Provincia competente, mediante la scheda tipo di cui all'art. 12 della L.R. 21/93 i dati relativi all'attività di raccolta, stoccaggio, trasporto, trattamento o riutilizzo dei rifiuti urbani.

TITOLO II: NORME RELATIVE ALLA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU URBANI

Art. 12

(Area di espletamento del servizio pubblico)

La zona di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, nella quale il servizio è gestito in regime di privativa, è costituita dall'intero territorio comunale.

Art. 13

(Periodicità della raccolta)

Il calendario mensile comunale prevede di norma le seguenti raccolte porta a porta:

Per le utenze domestiche:

- n. 2 raccolte settimanali della frazione umida;
- n. 1 raccolta settimanale della frazione secca;
- n. 1 raccolta quindicinale della carta e cartone;
- n. 1 raccolta quindicinale della plastica;
- n. 1 raccolta quindicinale del vetro.

Per le attività produttive e commerciali:

- n. 2 raccolte settimanali della frazione umida;
- n. 1 raccolta settimanale della frazione secca;
- n. 1 raccolta settimanale della carta e cartone;
- n. 1 raccolta settimanale della plastica;
- n. 1 raccolta settimanale del vetro.

Copia del suddetto calendario è annualmente comunicato e/o consegnato a tutti gli utenti del servizio.

Eventuali modifiche al calendario determinate da contingenze, variazioni di date, periodicità, possono essere attuate dall'Amministrazione con provvedimento motivato, senza necessità di preventiva approvazione della modifica regolamentare.

Art. 14

(Raccolta dei rifiuti urbani)

Il conferimento del secco (residui indifferenziati) è possibile esclusivamente esponendo gli appositi contenitori dotati di codice identificativo personale con tecnologia "RFID" associati all'utenza.

Art. 15

(Modalità per il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti)

Nel giorno previsto per la raccolta, i contenitori (per il secco, per l'umido, per il vetro, ...) e i sacchi "a perdere", devono essere ubicati in punti di facile accesso ai mezzi di raccolta, considerando l'ingombro degli stessi e tenendo conto che, per favorire lo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti, non dovranno comportare difficoltose manovre.

L'esposizione dei rifiuti deve avvenire la sera precedente ai giorni di raccolta.

Eventuali variazioni per ragioni di servizio saranno comunicate opportunamente agli utenti interessati. Nel caso di impedimenti al movimento ed al lavoro del personale e dei mezzi del gestore quali cancelli, catene, sbarre, i sacchi devono essere ubicati, a cura degli utenti, nel punto più vicino accessibile ai mezzi, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, in conformità al vigente codice della strada e delle disposizioni impartite dal gestore.

L'utenza è comunque responsabile dei propri rifiuti.

Nel caso di mancato ritiro dei rifiuti, i contenitori devono essere rimossi dai luoghi di esposizione, salvo diverse disposizioni da parte del gestore, nelle ore immediatamente successive al termine del servizio.

Ove si verificano dispersioni sul suolo di rifiuti, ad esempio, lacerazione dei sacchi da parte di animali randagi, l'utente deve provvedere alla loro rimozione ed alla pulizia dell'area interessata da tale inconveniente. È fatto obbligo all'utente di utilizzare al meglio la capacità dei contenitori e del sacco al fine di ottimizzarne l'impiego.

Al fine di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente ogni oggetto che possa essere fonte di pericolo (oggetti taglienti o acuminati).

I locali di raccolta dei rifiuti e le canne di discesa dei medesimi, ove esistenti, devono corrispondere alle prescrizioni del vigente regolamento locale di igiene.

È altresì vietato incendiare i rifiuti, sia in area pubblica che privata.

È vietata ogni forma di cernita o recupero dei residui collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale e nel Centro di Raccolta per la raccolta differenziata.

I rifiuti vegetali (potature e sfalci d'erba, ramaglie, etc.) devono essere conferiti a cura dei cittadini/utenti in forma tale da limitarne il più possibile il volume. È consentito l'uso del materiale plastico per sigillare e contenere i rifiuti in questione nella sola fase di trasporto degli stessi alla PE.

All'atto del conferimento i rifiuti dovranno essere liberati, a cura dell'utente, da qualsiasi involucro ed immessi nell'apposito contenitore secondo le indicazioni del personale di controllo.

Gli esercizi ortofrutticoli possono conferire presso l'area attrezzata solo le cassette di legno e plastica della frutta/verdura.

Le imprese agricole, florovivaistiche e di manutenzione del verde non possono utilizzare il centro di raccolta comunale per il conferimento di rifiuti vegetali prodotti nell'ambito della propria attività, in quanto classificabili come "scarti di lavorazione" ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. d) del presente Regolamento Comunale di Igiene Urbana.

Art. 16

(Rifiuti non conferibili al servizio pubblico)

È vietato conferire assieme ai rifiuti urbani:

- sostanze liquide
- materiali accesi
- materiali che possano arrecare danno ai mezzi di raccolta e trasporto
- rifiuti pericolosi
- rifiuti speciali
- rifiuti urbani ingombranti
- rifiuti urbani per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta, ovvero, raccolte differenziate

- imballaggi terziari o imballaggi per il trasporto e cioè gli imballaggi concepiti in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli

Gli imballaggi secondari o imballaggi multipli e cioè gli imballaggi concepiti in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, possono essere conferiti al servizio pubblico solo in caso di raccolta differenziata.

Art. 17

(Trasporto)

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente da aziende iscritte all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti di cui al D.M.A. 406/98.

Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con idonei automezzi, conformi alle norme tecniche in materia, le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare l'assoluto rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e del decoro dell'ambiente urbano.

Gli automezzi devono essere, ove possibile, del tipo "autocompattatori", per ridurre notevolmente il volume dei rifiuti e di tecnologia compatibile con i contenitori utilizzati per il conferimento dei rifiuti.

Art.18

(Smaltimento)

Lo smaltimento dei rifiuti conferiti al servizio pubblico avviene a cura del gestore del servizio pubblico, presso gli impianti di smaltimento in esercizio, debitamente autorizzati dalla competente autorità, nel rispetto delle disposizioni del Decreto e dei provvedimenti attuativi, del Piano Regionale di gestione dei rifiuti, del piano Provinciale e delle prescrizioni specifiche contenute nei provvedimenti autorizzativi.

Art. 19

(Pesata dei rifiuti)

I rifiuti solidi urbani, prima di essere avviati al recupero ed allo smaltimento devono essere pesati al momento dell'ingresso nell'area dell'impianto di smaltimento o trattamento tramite l'utilizzo di pesa regolarmente collaudata.

A seguito delle operazioni di pesatura devono essere effettuate le registrazioni di legge.

Altre modalità di pesatura possono essere stabilite attraverso i Capitolati d'Appalto.

TITOLO III: NORME RELATIVE AI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 20

(Campo di applicazione)

Il presente titolo, emanato in attuazione dell'art. 2, comma 1 lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della Legge Regionale 1 luglio 1993. n. 21, si applica alle operazioni di conferimento e raccolta differenziata delle frazioni dei rifiuti urbani, di cui all'art. 5, comma 2 della medesima legge regionale.

Art. 21

(Frazioni oggetto della raccolta differenziata)

Sono oggetto di raccolta differenziata le seguenti frazioni di rifiuto:

a) Rifiuti pericolosi:

- a1) pile;
- a2) prodotti farmaceutici inutilizzati o scaduti o avariati;
- a3) batterie per auto, lampade neon e fluorescenti, cartucce toner, prodotti etichettati con i simboli T/F, latte di vernice sporche e vernici.

b) Rifiuti liquidi:

- b1) oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti presso luoghi di ristorazione collettiva.

c) Rifiuti organici compostabili:

- c1) rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligneo-cellulosici naturali, ad esclusione degli scarti della lavorazione del legno;
- c2) frazione organica costituita dagli scarti crudi e/o cotti prodotti in cucina.

d) Rifiuti solidi:

- d1) rifiuti ingombranti;
- d2) materiali in vetro (rifiuti da imballaggio in vetro e f.m.s.);
- d3) contenitori in plastica (rifiuti da imballaggio in plastica indicati nell'allegato F del Decreto);
- d4) materiali in metallo (rifiuti da imballaggio a base ferrosa e in alluminio e f.m.s.);
- d5) carta e cartone (rifiuti da imballaggio a base cellulosica e f.m.s.);
- d6) Tetrapak;
- d7) legno (rifiuti da imballaggio in legno);
- d8) stoccaggio temporaneo (frigoriferi, televisori, lavatrici, monitor e altri componenti elettronici).

Art. 22

(Gestione del servizio)

Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1, della L.R. 21/93 e successive norme emanate dal Ministero competente.

Art. 23

(Oggetto del presente titolo)

L'organizzazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti si adegua alle disposizioni del presente titolo che ha per oggetto:

- la localizzazione dei siti destinati all'alloggiamento dei contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
- il numero, la capacità volumetrica e le caratteristiche cromatiche dei contenitori in cui è conferita la frazione da raccogliere;
- le modalità di conferimento da parte degli utenti;
- la frequenza della raccolta;
- la frequenza e le modalità di lavaggio e disinfezione dei contenitori.

Art. 24

(Finalità del servizio di raccolta differenziata)

Il servizio di raccolta differenziata è finalizzato a:

- diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

Art. 25

(Caratteristiche generali dei contenitori adibiti alla raccolta delle diverse frazioni e localizzazione degli stessi)

I contenitori sono contrassegnati da un colore distintivo per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata e devono riportare apposita etichettatura per l'identificazione della tipologia di rifiuto da introdurre e le eventuali caratteristiche di pericolo.

I contenitori devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere costruiti in materiale resistente, avere superficie liscia e di facile pulizia, con raccordi interni arrotondati, realizzati in forma tale da non permettere fuoriuscite accidentali del contenuto;
- avere dispositivi di apertura e di aerazione tali da assicurare un'efficace difesa antimuridi ed antinsetti ed un'agevole pulizia, nonché il regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfezioni;
- inoltre, quelli ubicati nell'area del Centro di Raccolta devono essere facilmente accessibili ed utilizzabili da tutti gli utenti con riguardo alle persone svantaggiate o fisicamente impediti.

Art. 26

(Modalità di conferimento)

Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad ammassarli separatamente.

Il conferimento in contenitori a svuotamento meccanizzato o manuale è regolato dalle seguenti norme:

a) è vietato introdurre nei contenitori:

- sostanze liquide;
- materiale acceso o non completamente spento;
- materiali (metallici e non) che possono causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;
- rifiuti definiti speciali;
- rifiuti pericolosi;
- frazioni passibili di raccolta differenziata e non compatibili con la destinazione specifica del contenitore.

b) I materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro.

Il conferimento diretto dei rifiuti mediante sacchi o altri contenitori è in particolare regolato dalle seguenti norme:

- i contenitori devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta;
- il conferimento deve avvenire, ove possibile nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo/per la popolazione;
- per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti;
- il conferimento deve avvenire in modo separato a seconda delle differenti tipologie di rifiuto da raccogliere, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, della L.R. 21/93;
- la collocazione del materiale da raccogliere dovrà avvenire secondo le modalità e negli orari prefissati dagli uffici comunali competenti: i materiali, in ogni caso dovranno essere confezionati e impilati in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti.

Art. 27

(Modalità di conferimento presso il Centro di Raccolta attrezzato per la raccolta differenziata)

Il Comune di Lavena Ponte Tresa dispone di un Centro di Raccolta per il conferimento separato delle frazioni di RSU e per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, autorizzato dalla Provincia di Varese con Atto n. 16/98. Il Centro di Raccolta è situato in Via della Boschiva.

Presso il Centro di Raccolta possono essere conferiti direttamente dall'utenza i rifiuti ingombranti e tutte le frazioni di RSU già evidenziate nei precedenti articoli.

Il Centro di Raccolta rappresenta il punto di raccolta tramite conferimento diretto di:

a) Rifiuti pericolosi:

- a1) pile;
- a2) prodotti farmaceutici inutilizzati o scaduti o avariati.

b) Rifiuti liquidi:

- b1) oli e grassi vegetali ed animali residui derivanti dalla cottura degli alimenti presso luoghi di ristorazione collettiva e/o presso utenze private.

c) Rifiuti organici compostabili:

- c1) rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligneo-cellulosici naturali, ad esclusione degli scarti della lavorazione del legno.

d) Rifiuti solidi:

- d1) rifiuti ingombranti;
- d2) scarti vegetali;
- d3) materiali in metallo (rifiuti da imballaggio a base ferrosa e in alluminio e f.m.s.);
- d4) legno (rifiuti da imballaggio in legno);
- d5) inerti;
- d6) Raee.

Il **Centro di Raccolta** dovrà restare aperto agli utenti in giorni e orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Potranno accedervi gli utenti regolarmente iscritti a ruolo:

- a) **gli utenti domestici previa esibizione della CNS individuale;**
- b) **gli utenti domestici residenti all'estero, previa esibizione di apposito Tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune;**
- c) **gli utenti non domestici previa esibizione di apposito Tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune;**
- d) eventuali altri soggetti, pubblici o privati, con cui il Comune stipuli apposita convenzione nel rispetto delle leggi vigenti oppure a diverso titolo da esso autorizzati.

Modalità di gestione e divieti

La gestione del Centro di Raccolta è effettuata dalla Società che gestisce il servizio di Igiene Urbana ovvero nelle forme previste dall'art. 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Il **Centro di Raccolta** verrà costantemente custodito e presidiato, negli orari di apertura, anche a mezzo di un sistema di video sorveglianza, al fine di:

- a) evitare l'abbandono dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori o esternamente al perimetro;
- b) evitare che gli utenti conferiscano tipologie di rifiuti in contenitori o siti adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti;
- c) evitare che vengano arrecati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente nell'area di proprietà del Comune;
- d) sensibilizzare l'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti.

Il personale addetto alla gestione dovrà:

- a) compilare i registri di carico e scarico dei rifiuti nei casi previsti dalla legge;
- b) redigere consuntivi periodici in cui vengano riportati i dati delle quantità di materiali conferiti e/o prelevati dal Centro di Raccolta;

- c) segnalare agli uffici comunali competenti ogni violazione del regolamento;
- d) segnalare agli uffici competenti ogni disfunzione che venga rilevata sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o organizzazione e funzionalità dei servizi;
- e) coordinare tutte le operazioni di svuotamento dei contenitori;
- f) verificare il corretto e conforme conferimento dei rifiuti urbani, trasportati dalle attività produttive e/o commerciali risiedenti nel Comune di Lavena Ponte Tresa e ciò in riferimento alla compilazione del formulario di trasporto, alla attribuzione del codice CER dei rifiuti conferibili e alla Iscrizione all'Albo Gestori Ambientali.

È fatto espresso divieto di:

- a) arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente;
- b) abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dall'area del Centro di Raccolta;
- c) abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori presenti nel Centro di Raccolta;
- d) introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali;
- e) effettuare qualsiasi forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato.

Art. 28

(Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani pericolosi, numero e localizzazione dei contenitori previsti per detta frazione, frequenza della raccolta)

Sono rifiuti urbani pericolosi quelle tipologie definite nel precedente art. 21 lett. a).

Per tutte le tipologie valgono i seguenti principi generali:

- è fatto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani;
- i rifiuti di cui al primo comma, devono, a cura del produttore, essere ammassati separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente.

Le modalità di conferimento per le varie tipologie sono le seguenti:

a1) **pile a stilo o bottone**: il conferimento è effettuato dai cittadini che provvedono a consegnare questa tipologia presso gli appositi contenitori distribuiti sul territorio comunale con volumetria pari a circa 30 litri.

È inoltre possibile conferire le pile esauste presso il Centro di Raccolta comunale dove è posizionato apposito contenitore di volumetria pari a circa 30 litri. Il contenitore è contrassegnato dal colore rosso.

Lo svuotamento è effettuato indicativamente con frequenza bimestrale.

a2) **farmaci inutilizzati, scaduti o avariati**: il conferimento è effettuato dai cittadini che provvedono a consegnare questa tipologia alla farmacia locale.

a3) **batterie per auto, lampade neon e fluorescenti, cartucce e toner per stampanti, latte di vernici, prodotti etichettati con i simboli T/F**: il conferimento è effettuato dai cittadini che provvedono a consegnare questa tipologia di rifiuti al Centro di Raccolta negli orari di apertura.

Art. 29

(Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti organici compostabili, numero, localizzazione e volumetria dei contenitori previsti, frequenza della raccolta)

Con l'attivazione del servizio, il conferimento della frazione umida dei rifiuti urbani deve essere effettuato tramite sacchi biodegradabili da 7 litri circa; i sacchi vengono conservati dagli utenti in pattumiere (biopattumiere) da 25 litri circa per le utenze monofamiliari e da litri 120 a litri 240 per utenze plurifamiliari.

I contenitori (biopattumiere e bidoni) dovranno essere posizionati in punti di facile accesso ai mezzi del gestore, considerando l'ingombro degli stessi e tenendo conto che, per favorire lo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti, non dovranno comportare difficoltose manovre.

Art. 30

(Modalità di conferimento e raccolta di rifiuti ingombranti, vetro, carta, plastica, metallo, frigoriferi, componenti elettronici e polistirolo, tipo e numero, volumetria dei contenitori previsti e frequenza della raccolta)

Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti costituiti da vetro, carta, plastica, metallo, frigoriferi, componenti elettronici e polistirolo sono effettuati secondo le seguenti modalità:

1. conferimento presso gli appositi contenitori situati presso il Centro di Raccolta per la raccolta differenziata;
2. raccolta a domicilio secondo modalità e tempi prefissati (prelievo porta a porta).

In particolare:

d1) **rifiuti ingombranti**: il conferimento è effettuato dai cittadini che provvedono a consegnare questa tipologia al Centro di Raccolta nell'apposito cassone.

Lo svuotamento avviene indicativamente con frequenza settimanale.

d2) **contenitori in plastica**: la raccolta viene effettuata porta a porta; il conferimento è effettuato dai cittadini che provvedono a esporre il sacco in polietilene trasparente di colore giallo.

La raccolta avviene indicativamente con frequenza quindicinale.

d3) **materiali in metallo**: gli imballaggi di piccole dimensioni (max 5 litri) in alluminio o acciaio (banda stagnata), con esclusione dei contenitori etichettati "T" e/o "F", unitamente ai rottami ferrosi di maggiori dimensioni saranno conferiti dai cittadini che provvedono a consegnare questa tipologia al Centro di Raccolta nell'apposito contenitore da 28 mc contrassegnato anch'esso da colore azzurro, sul quale è riportata la scritta "ROTTAMI FERROSI" a caratteri stampati neri con altezza 20 cm.

Lo svuotamento avviene indicativamente con frequenza mensile.

d4) **carta e cartone**: la raccolta viene effettuata porta a porta; il conferimento è effettuato dai cittadini che provvedono a esporre la carta in contenitori di carta e/o cartone legati con spago o corda, con le stesse modalità e prescrizioni del servizio di raccolta dei rifiuti secchi indifferenziati di cui all'art. 15 del presente regolamento. La raccolta avviene indicativamente con frequenza quindicinale.

d5) **vetro**: la raccolta viene effettuata porta a porta; il conferimento è effettuato dai cittadini che provvedono a esporre il vetro nell'apposito contenitore di colore verde. La raccolta avviene indicativamente con frequenza quindicinale.

d6) **tetrapak**: la raccolta viene effettuata porta a porta contestualmente alla raccolta di carta e cartone e con identiche modalità. Gli eventuali tappi di plastica dei contenitori in tetrapak dovranno essere smaltiti separatamente;

La raccolta avviene indicativamente con frequenza quindicinale.

d7) **legno**: il conferimento è effettuato dai cittadini che provvedono a consegnare questa tipologia al Centro di Raccolta nell'apposito contenitore da 22-30 mc.

Lo svuotamento avviene indicativamente con frequenza mensile.

d8) stoccaggio temporaneo di frigoriferi, lavatrici, televisori, monitor e altri materiali elettronici.

Art. 31

(Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti liquidi costituiti da oli e grassi vegetali ed animali, residui della cottura degli alimenti presso utenze private e luoghi di ristorazione collettiva)

a) **oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti:** il servizio, riservato precipuamente ai centri di ristorazione che ne facciano richiesta, verrà assicurato anche alle utenze domestiche con l'esposizione periodica di un contenitore di raccolta presso il Centro di Raccolta.

Art. 32

(Modalità di pulizia ed igienizzazione dei contenitori)

Il soggetto gestore del servizio di raccolta differenziata deve provvedere ad assicurare la pulizia dei contenitori attraverso il regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfezioni, effettuato con le modalità definite nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Il servizio deve comunque essere svolto anche con frequenze più ravvicinate, qualora se ne ravvisi la necessità da parte del funzionario responsabile.

Art. 33

(Convenzionamenti)

Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata di rifiuti di cui all'art. 30 il Comune può stipulare convenzioni con i Consorzi ed il CONAI di cui, rispettivamente, agli artt. 222, 223 e 224 del Decreto Legislativo 152/2006.

Art. 34

(Informazione e sensibilizzazione della cittadinanza)

I gestori dei servizi di raccolta differenziata organizzano, a proprie spese campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni da raccogliere, le destinazioni delle stesse, le modalità di conferimento, gli obiettivi, le finalità e le esigenze di collaborazione dei cittadini.

TITOLO IV: NORME ATTE A GARANTIRE UN DISTINTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, DEI RIFIUTI PERICOLOSI, DEI RIFIUTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 35

(Obblighi dei produttori e dei detentori)

I produttori ed i detentori di rifiuti speciali e di rifiuti urbani pericolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani, ed a provvedere ad un loro adeguato recupero o smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel Decreto e delle relative norme tecniche applicative, nonché delle disposizioni regionali e dei provvedimenti autorizzativi.

Art. 36

(Divieto di miscelazione)

E' fatto divieto di miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi ovvero categorie diverse di rifiuti pericolosi.

Chiunque viola il divieto di cui al primo comma, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 256, comma 5, del Decreto, è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei

rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 178 del Decreto.

Art. 37

(Detenzione di rifiuti speciali e pericolosi nei luoghi di produzione)

Fermo restando l'obbligo di rispetto delle prescrizioni contenute negli eventuali provvedimenti autorizzativi e delle altre disposizioni del Decreto relative allo stoccaggio ed al deposito temporaneo, nella fase di detenzione presso le sedi aziendali, i rifiuti speciali e i rifiuti pericolosi dovranno essere stoccati separatamente da ogni altro rifiuto prodotto.

Art. 38

(Smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi)

Lo smaltimento dei rifiuti speciali compete al produttore degli stessi.

Il Comune può istituire servizi per la gestione dei rifiuti speciali.

A tal fine, dovrà essere stipulata apposita convenzione con il produttore dei rifiuti speciali.

Il conseguente onere è a carico del richiedente del servizio.

Art. 39

(Rifiuti da esumazione ed estumulazione)

I rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art.183 comma 1 lettera b-ter punto 6 del Decreto devono essere raccolti e trasportati separatamente dai rifiuti, secondo le seguenti modalità:

- condizionamento volumetrico dei rifiuti;
- disinfezione dei rifiuti per i quali necessita, ai sensi della normativa in vigore, tale trattamento;
- trasporto dei rifiuti su idonei mezzi, previa raccolta, imballaggio ed eventuale etichettatura;
- trattamento igienico-sanitario dei mezzi e delle attrezzature utilizzate e dell'area destinata al deposito temporaneo dei rifiuti.

TITOLO V: NORME RELATIVE ALLO SPAZZAMENTO STRADALE E AI SERVIZI ACCESSORI D'IGIENE URBANA

Art. 40

(Modalità di espletamento del servizio)

I servizi inerenti allo spazzamento stradale, alla raccolta, all'allontanamento, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sono svolti dal Comune secondo le modalità contemplate all'articolo 27.

Art. 41

(Spazzamento strade)

Il servizio di spazzamento stradale comprende:

- la pulizia del suolo pubblico e privato soggetto ad uso pubblico;
- la pulizia, la manutenzione e lo svuotamento dei cestini getta carta;
- il lavaggio delle strade;
- la pulizia delle caditoie stradali.

Il servizio di spazzamento di cui al primo comma è svolto nel territorio comunale con la frequenza e con le modalità indicate nel Capitolato d'appalto del servizio d'igiene pubblica.

I rifiuti raccolti durante il servizio di spazzamento saranno smaltiti a cura dell'impresa esecutrice dei lavori, conformemente alle disposizioni di legge.

Art. 42

(Contenitori e cestini porta rifiuti)

Il Comune prevede l'utilizzo di cestini porta rifiuti, da collocare all'interno del perimetro di svolgimento del servizio, in numero sufficiente ad assicurare lo scopo cui sono destinati.

E' fatto divieto di utilizzare tali contenitori per il conferimento dei rifiuti urbani.

Art. 43

(Servizi accessori)

Il Comune può attivare i servizi accessori necessari a garantire l'igiene ed il decoro dell'ambiente urbano, quali:

- espurgo dei pozzi neri;
- diserbo stradale;
- sgombero della neve;
- disinfezione, disinfestazione e derattizzazione degli edifici pubblici e delle aree verdi pubbliche;
- cura e manutenzione del verde pubblico;
- cancellazione di scritte sui muri esterni degli edifici pubblici.

TITOLO VI: DIVIETI E CAUTELE

Art. 44

(Vegetazione sporgente sulle aree pubbliche o private aperte al pubblico)

La vegetazione sporgente dai muri di sostegno e comunque dalle proprietà confinanti con le aree pubbliche o private ad uso pubblico, dovrà essere rimossa, a cura e spese del proprietario del terreno e/o del titolare di diritto reale o personale di godimento sullo stesso.

In caso di inadempienza il Comune potrà intervenire direttamente, rivalendosi sui soggetti titolari per ottenere il rimborso delle spese sostenute per il taglio, la pulizia ed eventuali ulteriori danni arrecati al patrimonio pubblico.

Art. 45

(Pulizia di aree a seguito di manifestazioni pubbliche)

Chiunque organizzi manifestazioni di qualsiasi natura, fiere, feste, sagre o iniziative analoghe su aree pubbliche o private ad uso pubblico, deve provvedere a proprie spese, direttamente o attraverso apposita convenzione con il gestore, alla pulizia delle aree utilizzate.

Con il provvedimento di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione o all'occupazione del suolo pubblico sono stabilite le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, tenendo conto del previsto afflusso di persone.

La raccolta ed il conferimento dei rifiuti devono essere svolti, comunque, senza creare intralcio al normale servizio pubblico.

Art. 46

(Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati)

I fabbricati, le aree scoperte ed i terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di

scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità. A tale scopo devono essere realizzati necessari canali di scolo e altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligato con Ordinanza del Sindaco alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto e all'allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

Art. 47

(Pulizia dei mercati)

Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi sacchi e contenitori, messi a disposizione dalla Società che gestisce il servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani.

I titolari dei banchi e delle aree di vendita devono, al termine del mercato, collocare i rifiuti da loro prodotti all'interno dei contenitori posizionati presso l'area mercatale, rispettando scrupolosamente le indicazioni impartite dal Comune circa la corretta differenziazione dei rifiuti all'interno del presente Regolamento.

L'area di ogni singola postazione deve risultare pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.

In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti, devono concordare con il gestore le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

Art. 48

(Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti etc.)

Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni. All'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 49

(Carico e scarico di merci viaggianti)

Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dal gestore, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.

Art. 50

(Disposizioni per i proprietari di animali domestici)

I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico.

Essi sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure di animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.

Art. 51

(Disposizioni in materia di interventi edilizi)

I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio, nonché di quelli da considerarsi ormai chiusi per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso ad estranei, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.

Inoltre, i proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo inaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dagli pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).

Art. 52

(Ordinanza del Sindaco di rimozione dei rifiuti abbandonati)

È fatto divieto di gettare, versare o depositare abusivamente su aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale, nei pubblici mercati coperti e scoperti, nelle fognature pubbliche e/o private, nei corsi d'acqua, lungo argini, sponde di canali, fossi, qualsiasi rifiuto solido (come mozziconi di sigarette, carte di cicche o caramelle, ecc.), semisolido o liquido, di qualsiasi forma e dimensione anche se racchiuso in recipienti o sacchetti.

In caso di violazione dei divieti di cui ai precedenti commi, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni necessarie per la rimozione dei rifiuti ed il loro avvio al recupero e allo smaltimento, fissando il termine entro il quale i responsabili sono tenuti a provvedere. Decorso il termine assegnato, il Comune procede d'ufficio all'esecuzione delle operazioni all'uopo necessarie in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate dallo stesso Comune o dal soggetto diverso che ha eseguito il servizio.

L'ordinanza è notificata dai messi comunali ai soggetti responsabili, nonché, qualora accertato il dolo o la colpa grave, al proprietario dell'area o al titolare di diritti reali o di godimento sull'area.

Qualora la natura dei rifiuti abbandonati sia tale da non comportare rischi per la salute pubblica, o di contaminazione per l'ambiente, l'emissione dell'ordinanza ricade tra le competenze del Responsabile del servizio.

Copia dell'ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on line per la durata di quindici giorni.

TITOLO VII: NORME FINALI

Art. 53

(Norme di comportamento)

Le disposizioni riguardano il comportamento degli utenti nel corretto utilizzo delle attrezzature messe a loro disposizione per la raccolta differenziata; in particolare:

per i contenitori eventualmente posizionati sul territorio si fa:

- divieto di muovere i contenitori dalla loro sede;
- divieto di introdurre nei contenitori materiali difforni da quelli espressamente indicati;
- divieto di abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai contenitori;
- divieto di asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti;
- obbligo di rispettare le disposizioni riportate sugli stessi;

per il Centro di Raccolta ecologica si fa:

- divieto di accedere alla stazione fuori dagli orari di esercizio agli utenti;

- divieto di asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o di effettuare cernite di materiali senza la debita autorizzazione;
- divieto di abbandonare materiali o rifiuti fuori dalla stazione o nei pressi dell'ingresso;
- divieto di accesso ai contenitori e ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione;
- obbligo di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso della stazione e di attenersi alle più precise indicazioni di comportamento impartite dal custode;

per le raccolte domiciliari si fa:

- divieto di esporre materiali difformi da quelli prescritti;
- obbligo di rispettare le disposizioni degli addetti al servizio di raccolta con riguardo al conferimento delle specifiche tipologie di materiali all'orario di esposizione e al luogo di conferimento;
- obbligo di ridurre convenientemente, ove possibile, i volumi degli ingombranti.

Art. 54

(Vigilanza)

A far tempo dall'istituzione dei servizi di raccolta differenziata, la vigilanza urbana assicura il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti, da parte dei cittadini, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti pericolosi.

Alla Provincia territorialmente competente, spetta l'esercizio delle attività di controllo e di vigilanza, sulla rispondenza delle opere realizzate ai progetti approvati e sulla gestione delle piattaforme autorizzate.

Art. 55

(Sanzioni)

Per le inosservanze alle disposizioni si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge 689/81, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di sotto specificati:

1. per violazioni alle norme degli articoli 15, 26 e 27: conferimento dei rifiuti nei contenitori fuori degli orari stabiliti o non adeguatamente confezionati: da € 25,00 a € 150,00;
2. per violazioni alle norme degli articoli 44, 45 e 46: vegetazione sporgente sulle aree pubbliche o private aperte al pubblico, pulizia di aree a seguito di manifestazioni pubbliche e pulizia delle aree dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati: da € 50,00 a € 300,00;
3. per violazioni alle norme dell'articolo 47: pulizia dei mercati: da € 25,00 a € 150,00;
4. per violazioni alle norme dell'articolo 48: obbligo dei gestori di esercizi pubblici di tenere pulite le aree di rispettiva pertinenza, obbligo degli appartenenti a spettacoli viaggianti di mantenere pulite le aree occupate durante e dopo l'uso delle stesse: da € 50,00 a € 300,00;
5. per violazioni alle norme dell'articolo 49: obbligo da parte di chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali di non sporcare aree di pubblica utilità, da € 25,00 a € 150,00;
6. per violazioni alle norme dell'articolo 50: contravvenzione al divieto di sporcare il suolo con lordure di animali: da € 12,50 a € 75,00;
7. per violazioni alle norme dell'articolo 51: contravvenzione da parte dei proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio al divieto di sporcare il suolo con lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dagli pneumatici o da altri organi di locomozione: da € 25,00 a € 150,00;
8. per violazioni alle norme dell'articolo 53: conferimento nei contenitori di materiali difformi da quelli espressamente indicati:
 - rifiuti urbani: da € 12,50 a € 75,00;
 - rifiuti urbani pericolosi: da € 50,00 a € 300,00;
 - rifiuti speciali: da € 100,00 a € 600,00;
 - rifiuti speciali pericolosi: da € 250,00 a € 1500,00;

9. per violazioni alle norme dell'articolo 53: divieto di asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti da: € 12,50 a € 75,00;
10. per violazioni alle norme dell'articolo 53: divieto di abbandonare materiali o rifiuti fuori dal Centro di Raccolta o nei pressi dell'ingresso: da € 50,00 a € 300,00;
11. per violazioni alle norme dell'articolo 53: divieto di accesso ai contenitori e ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione: da € 25,00 a € 150,00.

Le sanzioni devono essere notificate ai trasgressori dagli addetti alla vigilanza del territorio comunale; se compiute all'interno del Centro di Raccolta, possono essere segnalate dal personale di custodia e vigilanza. Comportano il deferimento all'autorità giudiziaria i casi di danneggiamento intenzionale doloso delle attrezzature per la raccolta differenziata.

Art. 56

(Uso improprio del Tesserino di riconoscimento)

Chiunque dovesse fare un uso improprio della Carta di riconoscimento per l'accesso al Centro di Raccolta (come ad esempio la cessione a terzi), o dovesse contraffare lo stesso documento, non avrà accesso al Centro ed incorrerà nella sanzione amministrativa: da € 50,00 a € 300,00.

Art. 57

(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entrerà in vigore con il conseguimento dell'esecutività della delibera di Consiglio Comunale di approvazione, secondo le leggi vigenti ed osservate le procedure dalle stesse stabilite.

ALLEGATO A

Allegato L-QUINQUIES alla Parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Cinematografi e teatri
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Esposizioni, autosaloni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Case di cura e riposo
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie, studi professionali
12. Banche ed istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività artigianali di produzione beni specifici
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
22. Mense, birrerie, hamburgerie
23. Bar, caffè, pasticceria
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
25. Plurilicenze alimentari e/o miste
26. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
27. Ipermercati di generi misti
28. Banchi di mercato generi alimentari
29. Discoteche, night club

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 c.c.

Le attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano ricomprese nel punto a cui sono analoghe.

ALLEGATO B

Allegato L-QUATER alla Parte IV
del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152

FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER
Rifiuti organici	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense Rifiuti biodegradabili Rifiuti dei mercati	200108 200201 200302
Carta e cartone	Imballaggi in carta e cartone Carta e cartone	150101 200101
Plastica	Imballaggi in plastica Plastica	150102 200139
Legno	Imballaggi in legno Legno diverso da quello di cui alla voce 200137 (ovvero non contenente sostanze pericolose)	150103 200138
Metallo	Imballaggi metallici Metallo	150104 200140
Imballaggi compositi	Imballaggi in materiali compositi	150105
Multimateriale	Imballaggi in materiali misti	150106
Vetro	Imballaggi in vetro Vetro	150107 200102
Tessile	Imballaggi in materiale tessile Abbigliamento Prodotti tessili	150109 200110 200111
Toner	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317 (ovvero non contenenti sostanze pericolose)	080318
Ingombranti	Rifiuti ingombranti	200307
Vernici, inchiostri, adesivi e resine	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (ovvero non contenenti sostanze pericolose)	200128
Detergenti	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129 (ovvero non contenenti sostanze pericolose)	200130

Altri rifiuti	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
Rifiuti urbani indifferenziati	Rifiuti urbani indifferenziati	200301